



interpello

## **TIROCINI E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: OBBLIGATORI TUTTI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

*(Interpello n. 4 del 2018)*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all'istanza di interpello n. 4 del 25 giugno 2018, presentato dalla Provincia Autonoma di Trento si è espresso riguardo l'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

### **Alternanza scuola-lavoro**

Il Ministero del Lavoro ricorda che la legge prevede che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni stipulate con:

- le imprese;
  - le associazioni di rappresentanza;
  - le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore
- entrambi disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

### **Tirocinio formativo**

Già il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in data 1 ottobre 2012, aveva precisato che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche "chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Conseguentemente, se in un'azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

### **Risposta all' interpello**

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Il dicastero richiama espressamente il decreto interministeriale n. 195 del 2017, che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le relative modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza. Il testo normativo definisce espressamente le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sulla base di tale presupposto, la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che tale disciplina si applichi anche ai percorsi condotti dagli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro.

Brescia, 26 giugno 2018

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it)